



Ministero

della Infrastruttura e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Prot. n. 664 /MOT1

Al Direttore Generale del SIIT
per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna
Sede

Ai Direttori SIIT- Settore Trasporti
Loro Sedi

Al C.S.R.P.A.D. Roma

Ai C.P.A. Loro Sedi

Alla Direzione Generale per l'autotrasporto
Sede

Alle ex MOT della Direzione Generale per la
Motorizzazione
Sede

Agli Uffici Prov.li del D.T.T.
Loro Sedi

Al Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori
Sede

All' Assessorato ai Trasporti, Turismo e
Comunicazioni
90100 Palermo

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Turismo Commercio e
Trasporti - Direzione Compartimentale per la
Sicilia 90141 Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio
Motorizzazione Civile ed Infrastrutture
Ferroviarie Lung'Adige San Nicolò, 14
33100 Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
39100 Bolzano

Roma,

26 LUG. 2000

Ministero dell'Interno
Servizio di Polizia Stradale
Roma

Ministero Attività Produttive
D.G. Armonizzazione Mercato e
Tutela Consumatori
Roma

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
D.G. Attività Ispettive
Roma

Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri
Roma

Al Comando Generale
della Guardia di Finanza
Roma

UNIONCAMERE Roma

INFOCAMERE Roma

ANFIA Torino

CUNA Torino

UNRAE Roma

UNACOMA Roma

FEDERAICPA Roma

Oggetto: Regolamenti CE 2135/98 e 1360/2002. Installazione del tachigrafo digitale.

Premessa

Si fa seguito alla circolare prot. 563/MOT1 del 20.7.2004 con la quale e' stata prorogata al 5 agosto 2005 la data a decorrere dalla quale e' richiesta l'installazione del tachigrafo digitale sui veicoli di nuova immatricolazione nell'Unione europea.

La suddetta data, che figura nella proposta di regolamento comunitario di emendamento ai regolamenti CEE 3821/85 e 2135/98 attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo, potrebbe essere ulteriormente differita.

Infatti, il Parlamento europeo ha adottato un emendamento che prevede un ulteriore differimento della data di introduzione dell'obbligo di allestimento dei veicoli con tachigrafo digitale al 5 agosto 2006 (ai fini costruttivi) e al 5 agosto 2007 (per la messa in servizio dei veicoli).

Le posizioni divergenti tra Parlamento e Consiglio hanno condotto all'apertura di una procedura di conciliazione il cui esito sarà noto presumibilmente entro la fine dell'anno e condurrà, con ogni probabilità alla definizione di una data diversa dal 5 agosto 2005 a decorrere dalla quale il tachigrafo digitale diverrà obbligatorio.

In attesa della definizione della suddetta data, la Commissione europea ha preso atto della situazione di incertezza giuridica che si e' venuta a creare tra gli Stati membri ed a tal proposito in data 22 luglio u.s. ha inviato ai Ministri dei trasporti dell'Unione europea una lettera tesa ad individuare criteri uniformi per il periodo transitorio intercorrente tra la data del 5 agosto 2005 e la data che sarà definita al termine della procedura di conciliazione tra il Parlamento europeo ed il Consiglio.

In particolare, con la citata lettera, la Commissione intende consentire agli Stati membri che non sono in grado di ultimare entro il 5 agosto 2005 le procedure amministrative necessarie al fine del rilascio delle carte tachigrafiche previste dalla norma comunitaria, la possibilità di continuare ad autorizzare l'immatricolazione di veicoli muniti di tachigrafo analogico, sino al 31 dicembre 2005.

Regime transitorio applicabile in Italia

In Italia, le procedure amministrative necessarie al fine di poter emettere le carte tachigrafiche, sono in fase di perfezionamento e, con ogni probabilità, non saranno ultimate entro il 5 agosto 2005.

Pertanto, in linea con quanto comunicato dalla Commissione sarà possibile immettere in circolazione veicoli nuovi, muniti di cronotachigrafo analogico, sino al 31 dicembre 2005.

Per quanto concerne la possibilità di immatricolare veicoli muniti di cronotachigrafo digitale, si fa osservare che tale apparecchio necessita di essere abilitato al funzionamento da parte di una officina autorizzata che, per procedere all'abilitazione, deve aver ricevuto la relativa "carta officina".

Si ritiene, pertanto che i veicoli muniti di tachigrafo digitale potranno essere immessi in circolazione, anche se privi di carta conducente, a condizione che l'apparecchio sia stato abilitato dalle competenti officine.

I veicoli immatricolati all'estero, provvisti di tachigrafo digitale funzionante (abilitato e munito di carte) potranno circolare in Italia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dr. ing. *Armando Fumero*)

A

erario

Armando